



N. 2345-A

Relazione orale
Relatore ROMANO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 24 giugno 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

con il Ministro dell'interno

con il Ministro della salute

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro dello sviluppo economico

(V. Stampato Camera n. 3540)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 2016*

INDICE

Relazioni:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 4 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della 6 ^a Commissione permanente	»	6
– della 7 ^a Commissione permanente	»	7
– della 8 ^a Commissione permanente	»	10
– della 9 ^a Commissione permanente	»	11
– della 10 ^a Commissione permanente	»	13
– della 11 ^a Commissione permanente	»	14
– della 12 ^a Commissione permanente	»	15
– della 13 ^a Commissione permanente	»	17
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	19
Disegno di legge: nota di rinvio	»	20

RELAZIONI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COCIANCICH)

sul disegno di legge

25 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

sugli emendamenti

21 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore: Luciano Rossi)

sul disegno di legge

17 maggio 2016

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge;
formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

22 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con i seguenti presupposti:

che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i*), punti 5) e 6), possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 8.4, 9.4, 9.5, 10.10, 10.11, 14.8, 15.5, 20.5 e il relativo *sub* emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44, 20.50, 5.28, 11.2, 12.3, e 12.2.

Sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 5.27, 5.0.1, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2, 20.2, 20.3 (nonché i *sub* emendamenti 20.3/1, 20.3/2 e 20.3/3), 20.4 e il relativo *sub* emendamento 20.4/1 la Commissione esprime parere di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GUERRA)

sul disegno di legge

22 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: LIUZZI)

sul disegno di legge

25 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che impatta sugli ambiti di competenza l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

tenuto conto che detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

rilevato inoltre che la suddetta direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *online* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *online*;

ritenuto che lo sviluppo di servizi musicali *online* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *online* del diritto d'autore;

esaminati i principi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, che riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri relativamente:

alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;

al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;

alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;

alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;

alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi;

alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;

alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;

alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;

alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordienti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi;

preso atto con favore che tali principi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

a) in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, siano obbligatoriamente ascoltate sullo schema dell'emanando decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b) in relazione al medesimo articolo 20, comma 1, lettera n), al fine di rendere effettivi i principi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si reputa opportuno prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

e la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché, in fase di esercizio della delega di cui all'articolo 20, si definiscano

in maniera puntuale le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che fissa fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: CARDINALI)

sul disegno di legge

7 giugno 2016

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: PANIZZA)

sul disegno di legge

8 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premessò che:

il disegno di legge contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015;

le competenze della Commissione sono presenti in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare;

l'articolo 5 contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

la norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3;

in particolare, la lettera *a*) dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea;

la lettera *b*) interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Diparti-

mento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti;

l'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius*;

la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione;

nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitaria per i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi;

la direttiva in recepimento, in particolare, fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri con riferimento all'ispezione, all'identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi;

in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento (UE) 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto;

apprezzati pertanto i profili di competenza del provvedimento, con particolare riferimento alle informazioni supplementari che sono introdotte sull'etichettatura degli alimenti, razionalizzando altresì il procedimento di verifica e controllo;

nel presupposto che le tutele per le produzioni agroalimentari italiane aumentino i livelli di protezione del consumatore,

esprime relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: FISSORE)

sul disegno di legge

18 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, si esprime in senso non ostativo.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: BERGER)

sul disegno di legge

25 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessò che il provvedimento non contiene alcuna direttiva di specifico interesse della Commissione, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: BIANCONI)

sul disegno di legge

26 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3, recante delega al Governo per l'adeguamento del diritto nazionale alla normativa europea concernente le specie esotiche invasive, occorrerebbe in sede attuativa assicurare che le prefigurate misure di eradicazione siano conformi alle prescrizioni di cui gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, ossia tali da risparmiare agli animali dolore, angoscia o sofferenza evitabili;

in relazione all'articolo 4, concernente l'attuazione della normativa europea relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si plaude alle finalità sottese alla disposizione sottolineando l'importanza dei programmi di sensibilizzazione sugli effetti nocivi legati all'utilizzo delle borse in questione;

in relazione all'articolo 5, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura ed informazione sugli alimenti ai consumatori, va tenuta presente l'esigenza di assicurare un'adeguata e costante attività di vigilanza per evitare che la normativa oggetto di attuazione possa essere violata o elusa, nell'ottica della tutela del consumatore e dei prodotti *made in Italy*. Si rinvia in proposito alle indicazioni in tema di rafforzamento delle attività di vigilanza e di contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare contenute nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 9^a e 12^a a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale (*Doc. XXIV, n. 57*);

in relazione all'articolo 16, che reca una disciplina di delega per il recepimento della normativa europea relativa alla qualità della benzina e

del combustibile *diesel* ed alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, occorrerebbe assicurare un'adeguata attività di vigilanza per evitare che la prefigurata utilizzazione di residui per produrre biocarburanti possa avvenire in maniera inappropriata o pericolosa per la salute pubblica, nonché prevedere un apparato sanzionatorio adeguatamente dissuasivo; occorrerebbe inoltre un supplemento di riflessione circa la congruità della formulazione del principio di delega recato dalla lettera *b*) del comma 1 («valutare la possibilità di concorrere...»);

in relazione all'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, occorrerebbe valutare l'opportunità, compatibilmente con la normativa oggetto di recepimento, di prevedere esenzioni o riduzioni della corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di eventi musicali funzionali a scopi terapeutici o di socializzazione;

in relazione al pur tardivo recepimento della direttiva 2009/156/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, si osserva che è comunque opportuno adeguare l'ordinamento interno alla codificazione che ha avuto luogo in materia a livello europeo, sebbene la direttiva oggetto di recepimento risulti già abrogata con decorrenza dal 21 aprile 2021 (ad opera del regolamento (UE) 2016/429);

in relazione alla direttiva (UE) 2015/565, si rileva che l'opportuno recepimento di quest'ultima consentirà l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti tra l'altro alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione. In particolare, in base alla normativa oggetto di recepimento, sarà possibile la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento, grazie all'uso del codice unico europeo, che costituisce un'innovazione ragguardevole e positiva nel settore.

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: MIRABELLI)

sul disegno di legge

7 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, approva una relazione favorevole con i seguenti rilievi:

all'articolo 3 - che prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive - andrebbe inserito, quale criterio di delega, l'adozione di un piano di azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico marittimo extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;

si osserva l'opportunità di integrare i principi e i criteri della delega di cui all'articolo 4 - relativo al recepimento della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero - prevedendo il mantenimento dell'impianto normativo attuale, incentrato sul divieto selettivo in base agli spessori e alle buste monouso compostabili. Andrebbe inoltre previsto l'obbligo di cessione a titolo oneroso di tutte le buste, in linea con quanto previsto dalla direttiva e introdotto un percorso di riduzione anche dei sacchi frutta e verdura, ad esclusione di quelli compostabili e con percentuali minime di materia prima rinnovabile. In ragione dell'imminente recepimento della direttiva, e quindi della ridefinizione della disciplina vigente in materia, andrebbe prevista l'abrogazione dei commi 1129 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per il 2007) e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, al fine di superare le contestazioni formali dell'UE circa la mancata o non corretta notifica della stessa;

con riferimento all'articolo 16 - che reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - si rileva l'esigenza di garantire tempi certi da parte del Governo per l'emanazione dei provvedimenti attuativi volti ad assicurare le condizioni di operatività agli operatori del settore dei biocombustibili.

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatrice PEZZOPANE)

sul disegno di legge

19 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016;

rilevato che il disegno di legge contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di dodici direttive europee, di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di una decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a tredici regolamenti europei e l'autorizzazione al Governo a recepire due direttive in via regolamentare;

preso atto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati incidono su materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Per il testo del disegno di legge – al quale la Commissione non propone modificazioni – si veda lo stampato Atto Senato n. 2345.